

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 OP1 OS1
Azione 1.3.1 “Sostegno alle PMI- export”
Bando Internazionalizzazione 2023

A) DESTINATARI/BENEFICIARI

1. D. Chi può partecipare al Bando?

1. R. Sono soggetti destinatari

- *MPMI*
- *Professionisti*
- *Forme associative con e senza personalità giuridica, costituite da almeno tre imprese/professionisti.*
I suddetti soggetti devono operare nei settori di attività Manifatturiero e Turismo e commercio come individuati nella DGR643 del 28/07/2014 classificati nelle seguenti attività economiche:
 - SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92
 - SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1
 - SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
 - SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
 - SEZ F Costruzioni
 - SEZ G Commercio all'ingrosso e al dettaglio -riparazione autoveicoli e motocicli
 - SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1,51.2, 53.1, e 53.2
 - SEZ I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
 - SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi61.9 e 63.9
 - SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche
 - SEZ N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79 e 82.3
 - SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02 e 93.29.20
 - SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come **primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatario dell'agevolazione e dei requisiti di ammissibilità disciplinati al paragrafo 4.2.**

2.D. Quali sono le Forme associative con personalità giuridica?

2.R. Le forme associative con personalità giuridica sono: **Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;**

Nel caso di forme associative con personalità giuridica (le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili)le stesse sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 4.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse al paragrafo 4.1. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

3.D in caso di Forme associative con personalità giuridica chi sono i beneficiari?

3.R. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili o “Reti-soggetto” e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. **L'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o “Rete -soggetto” e non può essere reimputata alle singole imprese.** (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

3 BIS D.: nel caso in cui il Soggetto beneficiario sia un Consorzio, premesso che a fronte di qualsiasi fattura passiva che il Consorzio riceve e paga lo stesso, al fine di poter disporre della liquidità necessaria, "ribalta", per disposizioni statutarie, il relativo costo ai propri consorziati attraverso la fatturazione di quanto di rispettiva competenza, è corretto considerare tale "ribaltamento di costo" come finanziamento totale del progetto da parte dei consorziati (voce F dell'indice in questione)? In altre parole nel caso specifico dei Consorzi i progetti sono sempre finanziati al 100% dai propri consorziati (ovvero F = CP).

3 BIS R.No, non è possibile, come espressamente previsto dall'Allegato 1H, l'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.

4.D quali verifiche vengono condotte sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili

4.R. Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle seguenti attività ammesse. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

5.D. Possono presentare domanda anche Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili che non sono in possesso di un Codice Ateco 2007 previsto tra quelli ammissibili ai sensi del paragrafo 4.1?

5.R. Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco rientrante nelle sezioni previste al paragrafo 4.1 purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

6.D. Possono presentare domanda anche Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortil non ancora costituiti?

6.R. No, le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

7.D. Quali sono le Forme associative senza personalità giuridica?

7.R. Le forme associative con personalità giuridica sono: **ATS-RTI-RETE CONTRATTO** costituite da almeno tre *imprese/professionisti*.

Nel caso di forme associative senza personalità giuridica i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Bando devono essere in capo ai singoli soggetti partecipanti al raggruppamento.

Qualora il numero dei partner di un RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

8.D. Possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando?

8.R. Sì, possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio previsto dal presente bando. L'impresa capofila del RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto, sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

9.D. La capofila del RTI/ATS/ATI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolge esclusivamente il coordinamento delle attività senza beneficiare dell'aiuto?

9.R. sì, la capofila del RTI/ATS/ATI o della “Rete-contratto” può essere anche un’impresa che svolge esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell’aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e senza contribuire al calcolo del punteggio. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

10.D. può presentare domanda un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto in cui una o più imprese risultino associate o collegate fra loro?

10.R. No, nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l’aiuto all’interno dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento, pena di inammissibilità della domanda di contributo. (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

11.D. quali vincoli sono previsti per la il sosteimento delle spese nel caso di un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto?

11.R. nel caso di un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto ciascuno dei proponenti deve sostenere almeno il **5 per cento** dei costi complessivi ammissibili; (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

12.D. quali documenti specifici devono essere allegati alla domanda di aiuto nel caso di un RTI/ATS/ATI/Rete-contratto non previsti al paragrafo 6.1 del Bando?

12.R. Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (**raggruppamento costituendo**), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L’atto costitutivo dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione tramite pec al beneficiario.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (**raggruppamento costituito**), dovrà essere allegato l’atto costitutivo e entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione tramite pec al beneficiario dovrà essere trasmesso un *addendum/atto integrativo* allo stesso nel quale saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti.

(Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

13.D. quali prescizioni specifiche deve contenere l’atto costitutivo/addendum/atto integrativo?

13.R. l’Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all’erogazione a saldo del progetto;
- d) l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
 - 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;
 - 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all' OI Sviluppo Toscana Spa;
 - 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.
- (Rif. 131_Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti Aggregati)

B) Dotazione finanziaria

14. D. Qual'è la dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando?

14. R. La dotazione finanziaria disponibile per l'apertura 2023 è pari ad € 30.000.000,00 di cui:

1. € 6.000.000,00 riservati alle imprese che non abbiano un bilancio depositato presso CCIAA o che abbiano un Fatturato Estero
 - a) la cui media degli ultimi due esercizi sia inferiore al 20% del fatturato aziendale totale, oppure
 - b) inferiore al 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato
2. € 855.000,00 riservati alle imprese localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4)
3. € 3.000.000,00 (pari al 10% della dotazione del bando) riservati alle imprese esercitanti un'attività economica identificata come primaria appartenente al settore turistico.

Nel caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse riservate alle imprese di cui al punto 1) e 3), l'importo disponibile della riserva confluirà al finanziamento della graduatoria ordinaria.

Le eventuali economie potranno essere utilizzate per l'attivazione di un nuovo bando o per lo scorrimento della graduatoria.

Nel caso di graduatorie con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

14 BIS D. Al secondo comma si dice che in caso di mancato utilizzo delle risorse di cui al punto 1 l'importo va alla graduatoria ordinaria, ma non dice cosa succeda per il punto 2 relativo alle aree interne

14 BIS R. Salva diversa indicazione nell'approvazione dei progetti della Strategia Aree interne, in caso di mancato utilizzo dei fondi riservati alle aree interne questi andranno ridestinati in altri bandi sulla stessa misura alle imprese localizzate in aree interne.

C) Requisiti di ammissibilità

15D. Quali sono i requisiti che devono essere posseduti per poter presentare domanda?

15R: i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del

requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato B) da parte dei soggetti richiedenti sono disciplinati al paragrafo 4.2 del Bando

16 D. È possibile presentare domanda per un'impresa che non è ancora iscritta in Camera di Commercio?

16.R. No, le imprese: devono essere regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente;

17 D. Che requisiti deve possedere il libero professionista per presentare domanda?

17 R: il libero *professionista*, oltre ai requisiti previsti ai paragrafi 4.1 e 4.2 deve essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso – possedere la partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

18D. È possibile presentare domanda per un'impresa che non ha ancora sede in Toscana?

18R: L'intervento deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana. Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

19 D. È possibile presentare domanda per un'impresa che risulta inattiva?

19 R: No, Il soggetto richiedente deve essere "in attività"

20 D. La presenza di fiduciarie esclude la partecipazione al Bando a prescindere?

20 R. Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

21 D. Quando è che un'impresa è in possesso del requisito di cui al punto 4.2.15 "affidabilità economico-finanziaria"?

21 R. La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c).

22 D. Se un'impresa è in possesso dei criteri di cui ai punti b) e c) del punto 4.2.15 "affidabilità economico-finanziaria" ma non del punto a) è ammissibile?

22 R. No, la sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c). l'adeguatezza patrimoniale deve sempre essere posseduta ai fini dell'ammissibilità della domanda e alternativamente deve esserci il possesso o di b) o di c)

23.D. Come si calcola l'indice di adeguatezza patrimoniale punto 4.2.15 lettera a)?

23.R. si calcola come rapporto tra PN e Costo del progetto al netto del contributo richiesto, ai fini dell'ammissibilità tale indice deve avere un valore superiore allo 0,2

24D. Come si calcola il PN?

25R: PN = Patrimonio Netto dell'impresa quale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate

dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti. Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Le società che si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL "Liquidità"), conv. L. 5.6.2020 n. 40, e s.m.i., che stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022:

- non si applicano gli artt. 2446 co.2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4,5 e 6 e 2482-ter c.c.;
- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo;
- potranno definire il valore del Patrimonio netto al lordo delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022 che da sole o sommate a quelle emerse in esercizi precedenti eccedano il terzo del capitale sociale. Tale modalità di calcolo del patrimonio netto potrà essere utilizzata fino a quando le perdite non saranno ripianate e comunque non oltre il quinto esercizio successivo a quello di accertamento della perdita.

25D. Qualora il valore del PN non sia sufficiente per soddisfare l'indice ?

25R: Ad incremento di PN potranno essere considerati:

a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora approvato e depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dalla visura camerale o dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione

c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,

d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

25 BIS D. nel bando si dice che il dato sul PN è relativo all'ultimo bilancio depositato mentre per i dati sui Ricavi (Sn e Sn1) si indica ultimo e penultimo bilancio approvato e per i dati relativi a EBIT e EBITDA non si specifica. Si chiedono chiarimenti tenuto conto che sarebbe necessario utilizzare lo stesso criterio ovvero prendere a riferimento il deposito o l'approvazione (questo anche in considerazione del periodo dell'anno

in cui per le società di capitali il bilancio può risultare approvato ma non ancora depositato comportando di conseguenza l'utilizzo di dati non coerenti)

25 BIS R. Per coerenza con i dati del PN che devono far riferimento all'ultimo bilancio approvato e depositato anche gli altri dati di bilancio quali Ricavi (Sn e Sn1), EBIT (inteso come MOL) e EBITDA fanno riferimento all'ultimo bilancio approvato e depositato (o all'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di imprese non obbligate al deposito del bilancio in CCIAA)

25 TER D. In riferimento all'indice Affidabilità finanziaria: quali dati si deve utilizzare per EBITDA?

25 TER. R. I dati sono gli stessi della precedente programmazione: Conto economico: voce "Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)" + voce B10) ammortamenti e svalutazioni

- EBITn = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno (totale A-B conto economico ex art.2425 C.C.)
- EBITn-1 = Utili al lordo di interessi e tasse dell'anno precedente
- EBITDAn = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'ultimo anno (totale A-B conto economico ex art.2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.)
- EBITDAn-1 = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'anno precedente

25 QUATER D. Sempre per indice di Affidabilità finanziaria, il dato F (finanziamento anche non bancario) può essere relativo ad un finanziamento dei soci deliberato ma non erogato?

25 QUATER. R. Il finanziamento deve essere deliberato

25 D. Sempre per indice di Affidabilità finanziaria, il dato F (finanziamento anche non bancario) può essere relativo ad un finanziamento già deliberato ed erogato in precedenza da parte di una banca anche se non direttamente connesso al progetto?

25R. Il Finanziamento (anche non bancario) deliberato deve essere finalizzato alla copertura finanziaria del progetto

25 D: Con riferimento al parametro c. "Affidabilità finanziaria", per F si può intendere finanziamento infruttifero soci (trattasi Consorzio)? In tal caso in sede di domanda è necessario allegare la delibera assembleare di tale finanziamento? Sarà poi sufficiente allegare le ricevute di versamento da parte dei soci in sede di prima rendicontazione? Una volta chiuso il progetto e rendicontato sarà possibile la restituzione di tale finanziamento?

25 R.: il bando prevede che per il calcolo dell'indice C possa venir considerato un finanziamento anche non bancario deliberato per la copertura finanziaria del progetto, senza specificare la natura di tale finanziamento, che pertanto può essere anche finanziamento infruttifero dei soci, l'importante è che risulti deliberato al momento della presentazione della domanda. In fase di presentazione della domanda di aiuto il Bando non prevede l'allegazione di documentazione a supporto. Per quanto attiene alla documentazione da allegare in fase di rendicontazione finale si faccia riferimento all'Allegato-1A di cui al Decreto_n.14629_del_05-07-2023- Trattandosi di elemento a garanzia della sostenibilità economico finanziaria per la realizzazione del progetto è sufficiente che sia mantenuto fino alla conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento con rendicontazione delle spese.

25 D: con la presente vorremmo chiedere un chiarimento in merito al calcolo dell'affidabilità economico-finanziaria.

1- Nel caso in cui l'azienda non abbia chiuso e depositato il bilancio 2022 prima della data di presentazione della domanda, può essere utilizzato il bilancio 2021?

2- Per il calcolo dell'Affidabilità finanziaria, il valore "F" = finanziamento (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto, deve provenire da un ente esterno o può essere sufficiente una delibera assembleare dell'azienda in cui si dichiara che i fondi necessari provengono dalla liquidità esistente in azienda?

3- Considerato che il valore del fatturato estero è indicato nella Dichiarazione IVA, se l'azienda non ha chiuso e depositato il bilancio 2022 ma ha già inviato la Dichiarazione IVA 2022, per il calcolo del "criterio di selezione" numero 3- UTILITA' è necessario prendere in considerazione i valori inerenti allo stesso anno fiscale? Quindi bilancio 2021 e Dichiarazione iva 2021?

4-Se l'azienda ha aziende associate e collegate, di cui alcune hanno chiuso e depositato il bilancio 2022,

mentre altre non chiuderanno il bilancio prima della presentazione della domanda, ai fini del calcolo della dimensione d'impresa, è necessario prendere in considerazione i valori inerenti allo stesso anno fiscale per tutte le aziende? Quindi calcolare la dimensione prendendo i valori dai bilanci 2021 di tutte le aziende?)

25 R: 1) devono essere sempre considerati gli ultimi bilanci approvati e depositati. Pertanto nel caso il bilancio 2022 non sia stato ancora approvato deve essere utilizzato il bilancio 2021.

2) Per quanto riguarda il parametro F, lo stesso può derivare anche da delibera assembleare, l'importante è che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda.

3) Gli indici devono essere rapportati agli stessi anni. Pertanto se si utilizza il bilancio 2021 deve poi essere utilizzata la dichiarazione IVA 2021. Si rammenta che il fatturato estero deve essere quello relativo ai Paesi Extra-UE.

4)- Per quanto riguarda il periodo temporale per il calcolo dei dipendenti, del fatturato e del totale di bilancio, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (articolo 4, comma 1) e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (articolo 2, comma 6), si deve far riferimento all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. E' evidente che qualora siano interessate dal calcolo più imprese (in base ai rapporti di associazione e/o di collegamento) si possa verificare che detto periodo di riferimento non sia lo stesso per tutte le imprese (a causa di differenti periodi di bilancio, si pensai bilanci infrannuali, ad asincronie temporali nell'approvazione del bilancio, ecc.). In questi casi non si può prescindere dall'applicare per ciascuna singola impresa il predetto criterio, ancorché ciò possa determinare una sommatoria di dati riferiti a diversi periodi temporali

26 D. Il requisito di cui al punto 4.2.17 Antimafia, quando si applica?

26R. Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a € 150.000,00

26 BIS D. In merito al requisito relativo ai due anni precedenti la domanda di aiuto si chiedono maggiori informazioni e in particolare si chiede sia l'ambito territoriale da prendere in considerazione (territorio regionale, nazionale, europeo)?

26 BIS R. Con riferimento al requisito relativo alla delocalizzazione, come indicato nel glossario del bando, ci si riferisce a: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo Spazio Economico Europeo di seguito SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. L'ambito territoriale da prendere a riferimento sono i Paesi dello Spazio Economico Europeo (per l'elenco di detti paesi si veda <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/accordo-sullo-spazio-economico-europeo-see>)

26 TER D. In relazione a quanto previsto per il cumulo di agevolazioni, ed in particolare, una stessa fattura può essere rendicontata su questa linea di contributo ed ad esempio su una linea di fin. Agevolati per il valore residuo? Stiamo valutando questa possibilità in relazione al fondo 394 Simest, che agevola solo con finanziamento

26 TER R. ai sensi del punto 5.6 del bando Il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere

cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione

Gli aiuti SIMEST di cui al FONDO 394/81 ed alla Circolare n. 5/394/2023 Fiere ed eventi- risultano attivati ai sensi del Regolamento "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013) pertanto non sono cumulabili relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

26 quater D. se nella compagine societaria vi è una società fiduciaria con più del 25% del capitale, per la dichiarazione sul titolare effettivo quali dati e documenti dobbiamo allegare? E' necessario inserire i dati del titolare effettivo della fiduciaria e anche i dati del FIDUCIANTE?

26 quater R. il beneficiario deve indicare i dati dei titolari effettivi della società (ivi compresi i dati del fiduciante qualora anch'esso sia titolare effettivo della stessa società). Naturalmente i dati del fiduciante vanno comunicati secondo le seguenti regole:

nel caso del mandato fiduciario classico (con partecipazione superiore al 25%), il titolare effettivo dev'essere individuato:

- a) nella persona fisica o nelle persone fisiche intestatarie del rapporto continuativo o,
- b) nel caso in cui il rapporto sia instaurato da un soggetto diverso da una persona fisica, il titolare effettivo dev'essere determinato secondo i criteri di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007, ovvero sia come la persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, o che ne risulta/no beneficiaria/e.

D) Progetti finanziabili e spese ammissibili

27D. E' ammissibile un progetto la cui localizzazione sia in Paesi dell'UE?

27R: No, La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di *progetti* di imprese localizzate sul proprio territorio, **finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea**

28D. Quali sono le tipologie di spese ammissibili?

28 R. Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate nell'allegato "131_Allegato 1-A_ Spese Ammissibili" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e fanno riferimento alle spese relative ai servizi della sezione C del Catalogo integrabili, in misura non superiore al 40% del totale del progetto con i servizi delle sezioni B3, B5 e B6

29D. Quali sono le fiere ammissibili ai fini del presente Bando?

29 R. È ammessa la partecipazione a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni all'UE

E' ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.

A tal fine:

- gli eventi che hanno **sede in Italia di rilevanza internazionale** sono elencati nel Calendario fieristico nazionale vigente scaricabile al seguente link <https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>.

Sono ammesse altresì Fiere aventi cadenza pluriennale (es. biennale) qualora previste in altre edizioni del suddetto calendario. Si precisa che sono ammissibili anche edizioni diverse delle stesse fiere ricomprese nei suddetti elenchi o in aggiornamenti degli stessi.

- per gli **eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea** ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: <http://www.aefi.it/Aefi/site/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair>

Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, sulla base della percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

29BIS D: Sono ammissibili le spese per allestimento stand di una fiera il cui contratto di locazione ha data antecedente la data di presentazione della domanda?

29BIS R: L'OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) relativa alla locazione dello spazio avendo un contratto con data antecedente quella di presentazione della domanda non è ammissibile ma le spese relative ad allestimenti, interpretariato ecc. con OGV e contratti successivi alla data di presentazione della domanda sono ammissibili.

30 D: Quali sono i massimali di investimento?

30 R. L'importo totale del *progetto* presentato deve essere non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 400.000,00 differenziato sulla base della dimensione d'impresa e delle tipologie di servizi come indicato nelle tabelle di cui al paragrafo 5.4 del Bando.

31D. In caso di domanda presentata da RTI/ATI/ ATS/Rete Contratto/come si calcolano i massimali?

31R: L'investimento minimo attivabile si calcola come somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner (es. 30.000 se le imprese sono tre, di microdimensione, 40.000 se le imprese sono quattro ecc..), l'investimento massimo attivabile si calcola come somma dei massimali previsti per la singola impresa. (es. 450.000 se le imprese sono tre, 600.000 se le imprese sono 4, ecc..). In ogni caso, l'investimento massimo attivabile **non può essere superiore a 1.000.000 €**

31 BIS. In caso di domanda presentata da Consorzi/rete soggetto/soc.consortile come si calcolano i massimali?

31 BIS. per le singole tipologie di spesa per i Consorzi, per le Società consortili e per le "Reti-soggetto" devono essere considerati i massimali previsti per la singola impresa, in relazione alla dimensione del Consorzio/rete soggetto/soc. Consortile, moltiplicandoli per il numero delle imprese coinvolte nel programma di internazionalizzazione al netto del Consorzio, Rete-soggetto, Società consortile, fermo restando i massimali di investimento complessivo previsti al paragrafo 5.4 del bando

32 D: Qual'è l'intensità di aiuto applicabile al progetto ?

32 R: L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto e contributo in c/capitale erogato anche nella forma di voucher ai sensi degli artt 18 e 19 del Reg UE 651/2014 con le intensità d'aiuto stabilite per ciascun servizio in relazione alla dimensione di impresa di cui al paragrafo 5.5 del Bando e fino ad un massimo del 50% delle spese d'investimento ritenute ammissibili.

33 D. Sono previste delle maggiorazioni dell'intensità di aiuto?

33 R: sono previste delle maggiorazioni d'intensità d'aiuto del 10% per le imprese:

- che non abbiano un bilancio depositato o che non siano tenute normativamente al deposito di bilancio

presso CCIAA

o

- che abbiano un Fatturato Estero:

a) la cui media degli ultimi due esercizi sia inferiore al 20% del fatturato aziendale totale, oppure

b) inferiore al 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato

- che sono localizzate in comuni "interni" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4)

33 BIS D. Relativamente alle maggiorazioni di cui alla lettera a) e b) cosa si intende per ultimi due esercizi – quelli relativi agli ultimi due bilanci presentati (anni 2021 – 2022)?; cosa si intende per fatturato aziendale totale (la media del fatturato degli ultimi due anni di bilanci presentati)? riferito agli ultimi bilanci presentati (anni 2021 e 2022) ?? dobbiamo indicare la media del fatturato totale (anni 2021 e 2022) o quello del 2022 soltanto

33 BIS R. si premette che devono essere sempre considerati i bilanci approvati e depositati. Ciò premesso, il calcolo corretto è il seguente:

$$\left(\frac{\text{Fatturato Estero 2021} + \text{Fatturato Estero 2022}}{2} \right) < 20\% (\text{Fatturato Totale 2021} + \text{Fatturato Totale 2022})$$

Dove Fatturato export extra UE si trova al rigo VE30 campo 2 dichiarazione IVA.

Si ricorda che per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE.

33 TER D. Relativamente alle maggiorazioni di cui alla lettera a) e b) se l'impresa ha un solo bilancio approvato ha diritto alla maggiorazione?

33 TER R: nel caso in cui l'impresa abbia un solo bilancio approvato e depositato dovrà soddisfare il requisito b) per poter ottenere la maggiorazione, ossia avere un fatturato estero inferiore al 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato

34 D. le maggiorazioni dell'intensità di aiuto sono tra loro cumulabili?

34 R. Sì, le suddette maggiorazioni sono cumulabili tra loro ma l'aiuto complessivo, non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile calcolato su singolo servizio/attività acquisito

C) Termine iniziale e termine finale del progetto

35 D. Da quando è possibile iniziare il progetto?

35R l'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al beneficiario tramite PEC. Ai sensi del regolamento di esenzione l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

36D. E' prevista la reattività delle spese per la partecipazione alle fiere?

36R. No, sono ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

37 D. Qual'è la durata del progetto?

37R. Il progetto deve concludersi entro 12 mesi dal termine iniziale. Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'allegato spese ammissibili.

38D.E' prevista la possibilità di richiedere una proroga sui termini di realizzazione del progetto?

38 R. Sì, entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del progetto, è possibile richiedere una proroga adeguatamente motivata di durata **non superiore a 6 mesi**.

E) Presentazione della domanda

39D. Come si presenta la domanda di contributo?

39 R. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana si presenta esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e firmata digitalmente dal rappresentate legale del soggetto richiedente. Per la compilazione della domanda di agevolazione, l'utente deve accedere, tramite la propria identità digitale (SPID, CNS, CIE) al Sistema Fondi Toscana (SFT) all'indirizzo: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

40 D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento della marca da bollo?

40R. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

41D. quando puo' essere presentata la domanda di aiuto?

41R. La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 20/07/2023 e fino alle ore 12,00 del 10/08/2023

41 BIS D: Il bando parla di possibile delega da parte del Legale Rappresentante per la presentazione della domanda. In che modo deve essere effettuata la delega? Fornirete voi un modello specifico come nella edizione 2021 del bando?

41 BIS R: Come previsto dal Bando è possibile la delega da parte del Legale Rappresentante per la presentazione della domanda, è disponibile modulo di delega nella pagina informativa del Bando sul sito https://www.sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione_2023

42D. un'impresa puo' presentare contemporaneamente un progetto come impresa singola e un altro progetto in rete con altre imprese?

42R. No, Lo stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) può presentare una sola domanda (singolarmente o in aggregazione) in cui risulti direttamente beneficiario.

42 BIS D. Il punto prevede che "Lo stesso proponente possa presentare una sola domanda (singolarmente o in aggregazione) in cui risulti direttamente beneficiario": si chiede se chi non ha ancora rendicontato un progetto sul bando "Internazionalizzazione apertura 2021" possa fare domanda o deve prima aver rendicontato il progetto precedente?

42 BIS R. L'impresa può fare domanda anche se non ha ancora rendicontato il progetto di cui al bando 2021

43D.nel Bando, al paragrafo 6.1, è previsto il rilascio di Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai requisiti di ammissibilità, tali dichiarazioni saranno generati in fase di domanda o sono file da compilare per poi uploadarli in domanda?

43R. La domanda di agevolazione contiene al suo interno tutte le dichiarazioni previste dal paragrafo 6.1 del Bando, la scheda tecnica di progetto, il piano finanziario e la scheda indicatori.

44D. Quali documenti devono essere uploadati sul sistema in fase di compilazione della domanda di aiuto?

44R. La documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo ove ricorre è la seguente:

- documentazione fornita da soggetto straniero, privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
- documentazione economico-finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i documenti di cui alle lettere a), b), c), d)
- documentazione antimafia nei casi in cui ricorre
- per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale
- nel caso di domanda presentata da RTI/ATI/ATS/Rete contratto: copia dell'atto costitutivo nel caso di raggruppamento già costituito, dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATI/ATS/Rete contratto RTI/ATI/ATS/Rete contratto nel caso di raggruppamento non ancora costituito
- documentazione richiesta ai fini dell'attribuzione dei punteggi di premialità di cui al paragrafo 6.2.3

F) Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

45D. Quali sono le modalità istruttorie delle domande di contributo?

45R. L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'organismo intermedio.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura automatica di cui al D.Lgs. n. 123/1998

L'avvio del procedimento istruttorio è preceduto dalla pubblicazione sul sito istituzionale www.sviluppo.toscana.it, entro 30 giorni successivi al termine utile alla presentazione delle domande, dell'elenco provvisorio ordinato in modo decrescente sulla base dei punteggi di selezione/valutazione e premialità ottenuti automaticamente da ciascun progetto sulla base dei requisiti autocertificati.

Il possesso dei requisiti formali viene verificato soltanto sui progetti collocati nella suddetta graduatoria in posizione utile rispetto alla disponibilità delle risorse secondo l'importo aggiornato e comunicato dal Settore Politiche di sostegno alle imprese. I progetti collocati nelle restanti posizioni saranno ammesse alla fase della verifica dei requisiti di ammissibilità formale, soltanto nel caso di successiva disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio di ulteriori risorse a ciò destinate, previa comunicazione del Settore Politiche di sostegno alle imprese.

46D Qual'è la durata del procedimento istruttorio?

46R Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;

- b) applicazione dei criteri di selezione/valutazione e/o di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3 ;
- c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- d) formazione della graduatoria;
- e) concessione dell'agevolazione.

La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria automatica ai sensi dell'art 4 del D.Lgs n. 123/1998, è approvata con provvedimento dell'*Organismo intermedio* Sviluppo Toscana Spa, che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e pubblicata sul BURT oltre che sul sito della RT e dell'*Organismo intermedio salva la interruzione dei termini per l'applicazione del soccorso istruttorio che non può cumulativamente superare i trenta giorni*.

47D. Le spese previste nel piano finanziario presentato sono oggetto di valutazione in fase di istruttoria di ammissibilità?

47R Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, nella procedura automatica le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente sulla base di una autovalutazione in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal Bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del Bando.

48D. Quali sono le possibili cause di inammissibilità della domanda?

48R Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 (ad eccezione del 4.2.3);
- d) il mancato rispetto dell'investimento minimo del progetto così come previsto dal par 5.4.
- e) il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti
- f) progetti finalizzati all'internazionalizzazione in Paesi dell'Unione Europea
- g) presenza di altra domanda presentata (singolarmente o in aggregazione)
- h) partner costituenti l'aggregazione inferiori al minimo ammissibile

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce l'inammissibilità della domanda

G)Selezione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità

49D. Rif. 2 -Criteri di selezione, nel caso i servizi di categoria C vengano integrati con quelli di categoria B5, B6 e B3 del Catagolo, i punteggi sono cumulabili?In riferimento al servizio B6 come “supporto alla certificazione e sostenibilità”: si intende qualsiasi servizi B6 (es B.6.1, B.6.2 ecc) o solo il B.6.1

49R. Si, qualora vengano attivati i servizi B5+B6+B3 il punteggio ottenibile sarebbe pari a 12 punti, se i servizi attivati fossero B5+B6 il punteggio ottenibile sarebbe pari a 10 punti, se i servizi attivati fossero, invece, B5+B3 il punteggio ottenibile sarebbe pari a 6 punti

Si intendono tutti i servizi di tipologia B6

49 BIS D. In riferimento al criterio Rif 1, il numero di servizi a cui si fa riferimento è limitato ai servizi C o anche a B5, B6 e B3? Ad esempio progetto che attiva B2 e un B5 ottiene 8 punti

49 BIS R. Si considerano tutti i servizi attivabili dal bando quindi nell'esempio l'impresa ottiene 8 punti sul Rif 1

50 D. Rif. 4 livello di sviluppo di strategie promozionali la quota del fatturato export sul fatturato totale dell'impresa è riferibile solo al fatturato export extra UE sviluppato dall'impresa stessa?

50 R. Confermiamo che per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE.

La quota del fatturato export di cui al Rif 4 è pari al rapporto tra Fatturato export extra UE (rigo VE30 campo 2 dichiarazione IVA annuale)/Fatturato totale dell'impresa proponente (rigo VE50 dichiarazione IVA annuale).

50 BIS D. In riferimento al criterio Rif. 4 il dato relativo alla percentuale di export fa riferimento all'ultimo esercizio o si deve prendere gli ultimi due esercizi (come nel caso della maggiorazione di aiuto e della riserva)? Inoltre a quali dati si fa riferimento?

50 BIS R. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Rif. 4 si fa riferimento solo all'ultimo esercizio. Per quanto riguarda i dati da prendere a riferimento, la percentuale di fatturato export è definita come "il rapporto tra Fatturato export extra UE (rigo VE30 campo 2 dichiarazione IVA annuale)/Fatturato totale dell'impresa proponente (rigo VE50 dichiarazione IVA annuale). "

50 TER D. In riferimento al criterio Rif. 4 avendo fatturato e fatturato export pari a 0, a fronte di un programma rivolto a 1 paese esterno UE il punteggio sarebbe 5?

50 TER R. l'indicatore intende privilegiare le imprese che presentano un minor grado di internazionalizzazione. Nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora fatturato e che certamente hanno un "minor grado di internazionalizzazione" si considera quindi inferiore al 20% e viene quindi assimilato a Quota fatt.export $\leq 20\%$.

Per ottenere tale risultato come fatturato extra UE dovete indicare 0, mentre come fatturato totale dovete indicare 1. Così' il rapporto sarà pari a 0, e pertanto inferiore al 20%.

51 D. In riferimento al criterio Rif. 5 si indica che i dati del PN da utilizzare sono quelli del 2022 e 2021 e non agli ultimi due bilanci approvati. Oltre alla questione già indicata in precedenza (v. punto 4.2.15) in merito alla mancanza di uniformità sul bilancio depositato o approvato, si sottolinea che soprattutto le società di persone e le ditte individuali possono non avere un bilancio 2022 chiuso dal momento che il dato deve risultare da Dichiarazione dei redditi la cui scadenza è fissata per il 30 novembre 2023

51 R. Devono essere considerati i bilanci approvati e depositati ed i dati dei bilanci indicati nell'indicatore 2021 e 2022. Pertanto se non si ha il bilancio depositato 2022 l'indice va calcolato ponderato sul solo bilancio 2021

52 D- Criterio di selezione "4.sostenibilità" si deve considerare PN 2022 anche se il relativo bilancio non è

[ancora depositato?](#)

52 R- devono essere sempre considerati i bilanci approvati e depositati. Pertanto se non si ha a disposizione il bilancio 2022 depositato, l'indice va calcolato ponderato sul solo bilancio 2021, pertanto $(PN2021*0,35)/(CP-C)$.

Per tutti gli indicatori economico patrimoniali devono essere considerati i dati degli ultimi due bilanci approvati e depositati.

[53 D. In riferimento al criterio Rif. 8 si fa riferimento non solo alla DGR 199/2022 \(utilizzata per riserva e maggiorazione\) ma anche alle vecchie DGR. E' corretto o trattasi di refuso? per individuare le Aree montane: potete cortesemente darmi questo riferimento, o indicarmi un sito istituzionale in cui trovare questa informazione?](#)

53 R. La premialità fa riferimento non solo alle aree interne ma anche, come indicato, alle aree montane e aree 107.3c. Le Aree montane sono state individuate con LR 68/2011 modificata con la Legge regionale n. 49 del 26/07/2019 che ha sostituito l'allegato B della L.R. 68/2011 per l'individuazione delle aree montane si dovrà pertanto fare riferimento all'allegato B della L.R. n. 49 del 26/07/2019

[53 BIS D. in merito all'attribuzione della premialità rif.8 deve essere considerata la sede legale dell'azienda o si possono considerare eventuali unità locali?](#)

53 BIS R: ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità si deve fare riferimento alla sede di localizzazione del progetto.

[54D. Rif. 6 progetti presentati da imprese femminili e giovanili, qual'e' la definizione di impresa giovanile e femminile ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità?](#)

54R. "Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

[55.D Rif 9 contributo all'incremento dell'occupazione i punteggi sono cumulabili?](#)

55R. Sono cumulabili l'1 e il 2 e il 2 e il 3 ma non l'1 e il 3

[56D. Rif 9 contributo all'incremento dell'occupazione come si calcola?](#)

56R. l'incremento occupazionale si dimostra mediante libro unico e ad integrazione dello stesso s'intende che:

- le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della

differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del Termine iniziale di cui al paragrafo 5.2 del presente bando. Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014.

Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. U.E. 651/2014.

57 D. In riferimento al criterio al Rif. 9 si chiede conferma che la definizione di Termine iniziale sia la data di avvio del progetto, che può essere anche antecedente la comunicazione di concessione ma ovviamente successivo alla Domanda: es. se il progetto è avviato il 1° settembre 2023 e la concessione arriva il 1° novembre 2023, la data per il calcolo di partenza delle UL è agosto 2023 e non ottobre 2023. Di fatto l'impresa può assumere già dal mese in cui sostiene la prima spesa anche se antecedente alla data di concessione

57 R. Il termine iniziale è l'inizio del progetto stabilito convenzionalmente (data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al beneficiario tramite PEC) o, ove antecedente, l'avvio dei lavori (data del primo impegno giuridicamente vincolante o se antecedente della prima spesa) Nell'esempio indicato ai fini della verifica dell'incremento occupazionale in termini di UL si farà riferimento, quale dato di partenza, al dato di agosto, sempre che l'impegno giuridicamente vincolante a fronte del quale è sostenuta la spesa sia anch'esso contrattualizzato in settembre.

Resta inteso che il calcolo del termine finale decorre dall'inizio del progetto stabilito convenzionalmente

58 D. Per il nuovo bando Internazionalizzazione nelle premialità si parla di "nuovo addetto a tempo indeterminato" nel caso che nel corso del progetto l'azienda assuma a tempo determinato la persona AAA trasformi il contratto da tempo determinato a indeterminato della persona BBB è corretto affermare che l'azienda ha diritto alla premialità per un nuovo addetto a tempo indeterminato ?

58 R. E' corretto

59 D: avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti relativi all'incremento occupazionale:

1) potete gentilmente confermarci che l'incremento occupazionale viene calcolato in UL e non in ULA?

2) Potete confermarci che nel calcolo delle UL si fa esclusivo riferimento ai lavoratori con qualifica di "dipendente", non si computano gli apprendisti, il personale non dipendente, i proprietari gestori e soci? Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. U.E. 651/2014. NOTA ST: il personale non dipendente, i proprietari gestori e soci non si comupano è corretto?

3) Potete confermarci che nel calcolo delle UL contano il numero di "teste" indipendentemente dal fatto che siano occupati a tempo pieno o occupati a tempo parziale (cioè un dipendente full time è conteggiato 1 UL così come un dipendente part time è conteggiato 1UL)?

4) per quanto riguarda l'incremento occupazionale, il contratto dei nuovi addetti assunti deve avere particolari caratteristiche? in particolare deve essere necessariamente un contratto a tempo indeterminato oppure può essere anche un contratto a tempo determinato? Nel caso, deve avere una durata minima pari a 12 mesi?

5) potete confermarci che l'obbligo di mantenimento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione deve essere mantenuto per la durata del progetto e che tale obbligo verrà verificato in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data alla data di presentazione della comunicazione di ammissione ?

59 R. 1) Per il calcolo dell'incremento occupazionale dovete riferirvi a quanto precisato al paragrafo 6.2.4.: l'incremento occupazionale si dimostra mediante libro unico e ad integrazione dello stesso s'intende che: - le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del

Temine iniziale di cui al paragrafo 5.2 del presente bando. Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014.

2) si

3) Confermiamo che il calcolo viene fatto sul numero di UL

4) il bando al paragrafo 6.2.3 prevede per il RIF. 9 – incremento occupazionale - “Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere almeno due nuovi/e addetti/e a tempo indeterminato”. Pertanto le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

5) come previsto al paragrafo 9- Obblighi del Beneficiario- “mantenere per la durata del progetto l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data alla data di presentazione della comunicazione di ammissione. In caso di non mantenimento dell'incremento occupazionale previsto sarà ricalcolata la premialità spettante e sarà causa di decadenza del contributo il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal presente bando”.

60 D: in riferimento al bando in oggetto con la presente sono a chiedere se si ritiene valido come incremento occupazionale un'assunzione fatta, successivamente alla presentazione della domanda, con un contratto a tempo determinato e successivamente trasformato a tempo indeterminato prima della richiesta di erogazione del contributo.

60 R: l'incremento occupazionale si dimostra mediante libro unico e ad integrazione dello stesso s'intende che:

- le assunzioni di personale devono far riferimento alle sedi e unità locali toscane ed i nuovi addetti devono essere dimostrati in rendicontazione mediante l'acquisizione degli UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo e gli occupati nelle medesime sedi alla data di Termine Iniziale. Tale differenza dovrà evidenziare l'incremento delle unità previste dalla premialità. Per il calcolo saranno acquisiti gli UNIMES al mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo e del mese precedente del Termine iniziale di cui al paragrafo 5.2 del presente bando. Non è conteggiato quale decremento degli occupati le fattispecie di cui all'art 32 comma 3 del Reg. UE 651/2014.

Gli apprendisti non sono considerati facenti parte degli occupati ai sensi dell'art 5 ultimo comma, dell'allegato I del Reg. U.E. 651/2014.

Pertanto se l'assunzione a tempo determinato avviene successivamente alla data di inizio del progetto e poi trasformata a tempo indeterminato prima della presentazione della rendicontazione a saldo può essere conteggiata ai fini dell'incremento occupazionale.

Se invece l'assunzione a tempo determinato è già presente alla data di inizio del progetto la sua trasformazione nel corso dello stesso non potrà essere conteggiata ai fini dell'incremento occupazionale in quanto in questo caso il conteggio delle UL darebbe sempre lo stesso risultato senza alcun incremento.

61D. Nel caso di domanda presentata da aggregazioni senza personalità giuridica (RTI/ATI/ATS/RETE CONTRATTO) come si calcolano i punteggi di cui ai Rif. 4 e 5 dei criteri di selezione?

61R. Nel caso di specie la scheda tecnica di progetto sarà compilata esclusivamente dal soggetto capofila che dovrà indicare i dati aggregati di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento quale somma dei dati delle singole imprese aggregate.

Al Rif. 4 la quota di fatturato export verrà calcolata come rapporto tra la somma del Fatt.export extra UE delle imprese partecipanti al raggruppamento e la somma del Fatt. totale delle imprese partecipanti al raggruppamento. Il capofila indicherà pertanto nel campo relativo al Fatt.export extra UE, la somma dei fatturati export di tutte le imprese partecipanti e in quello relativo al fatturato totale la somma dei fatturati totali di tutte le imprese partecipanti

Al Rif. 5 l'indice (I) è calcolato come rapporto tra la somma del PN ponderato delle annualità 2021 e 2022 delle imprese partecipanti al raggruppamento e il costo del progetto al netto dell'aiuto, il capofila nei campi relativi ai valori del PN 2021 e del PN 2022 dovrà indicare la somma dei PN 2021 e di quelli del 2022 di tutte le imprese partecipanti e nel campo valore del progetto: il costo totale del progetto e in quello del contributo: il valore complessivo del contributo come somma dei contributi richiesti dalle singole imprese

partecipanti.

62D. Nel caso di domanda presentata da aggregazioni con personalità giuridica (consorzio/rete soggetto/società consortile) come si calcolano i punteggi di cui ai Rif. 4 e 5 dei criteri di selezione?

62R. si calcolano utilizzando i dati di fatturato e di PN del Consorzio/rete soggetto/società consortile, senza alcuna incidenza dei dati delle imprese consorziate/aderenti alla rete soggetto.

63 D. Nel caso di domanda presentata da aggregazioni senza personalità giuridica (RTI/ATI/ATS/RETE CONTRATTO) come si calcolano i punteggi di cui al Rif. 9 dei criteri di selezione?

63R. Nel caso di specie l'incremento occupazionale viene calcolato come somma dei dati dichiarati dalle singole imprese partecipanti. Ad esempio nel caso in cui due imprese aderenti al raggruppamento dichiarino di assumere ciascuna entro il termine del progetto un nuovo addetto a tempo indeterminato il punteggio attribuibile sarà quello di cui al punto 1 pari a 10 punti (*progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere almeno due nuovi/e addetti/e a tempo indeterminato*).

64 D. Nel caso di domanda presentata da aggregazioni con o senza personalità giuridica come si attribuiscono i punteggi di premialità di cui ai Rif. 6, 7 e 8?

64R. nel caso di aggregazioni con e senza personalità giuridica per gli indicatori rif 6, 7 e 8 è sufficiente che almeno una delle imprese soddisfi il requisito. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità è richiesta l'allegazione di idonea documentazione comprovante il possesso di ciascuno dei requisiti indicati in domanda. In mancanza di tale documentazione non sarà attribuito alcun punteggio premiale

H) Allegato 1A e Catalogo

65 D. Alla luce dei chiarimenti forniti di fatto è emerso che sono ammissibili solo spese connesse alla partecipazione alle fiere o a spese di consulenza.

Considerato che nella tabella al punto 3 dell'allegato 1A i servizi C3 e C4 non sono riportati (come peraltro non sono mai riportati in altri punti del medesimo allegato) si desume che di fatto i due servizi in questione non possano essere attivabili in alcun modo.

65 R. La sovvenzione è concessa ai sensi dell'art 18,19 del Reg (UE) n. 651/2014.

Pertanto sono ammissibili i costi relativi alla partecipazione a fiere e saloni internazionali come dettagliati nella sezione C2 del Catalogo ed al seguente punto 3.1.2.

Sono ammissibili altresì i costi delle consulenze per servizi di supporto specialistico all'internazionalizzazione ed all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati come dettagliati nella sezione C1 e C5 del Catalogo ed al seguente punto 3.1.1 ivi comprese le spese di consulenza funzionali alle sezioni C3 e C4.

66D. Inoltre il catalogo al servizio C4 indica che "Sono escluse tutte le attività continuative connesse ai costi d'esercizio ordinario quali la pubblicità" pertanto le voci spesso attivate in precedenza come web marketing e advertising non sono ammissibili. E' confermato?

66 R Sì, è confermato

67 D. Tra i documenti previsti in fase di rendicontazione (punto 6 allegato 1A) sono riportati anche i timesheet che devono anche essere visti dal revisore. Considerato che i servizi C non prevedono un numero minimo di giornate da effettuare presso l'impresa, si chiede a cosa si riferiscano tali timesheet.

67 R. I timesheet devono essere presentati in relazione alle prestazioni di fornitori di servizi in relazione alle giornate impiegate per la fornitura del servizio stesso, indipendentemente che queste si svolgano o meno presso il beneficiario. Il timesheet deve essere presentato anche in relazione alle prestazioni del personale.

68 D. Inoltre al punto 3.1 si dice che "le fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio devono avere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente); nel caso in cui tali dati di dettaglio non siano riportati nella fattura, è necessario che gli stessi siano forniti con documento allegato firmato dagli stessi esperti e/o consulenti che hanno svolto la prestazione." Dalla lettura di questo punto si desume che nel caso in cui i dettagli di

[ore/giornate per singolo consulente siano riportati in fattura non siano necessari i timesheet](#)

68 R. I contenuti informativi del timesheet, dei documenti contabili di spesa (le fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio) e degli eventuali allegati a quest'ultimi, pur simili, differiscono per dettaglio informativo fornito (il timesheet individua, tra l'altro, i singoli giorni di calendario, in cui la prestazione oggetto di sovvenzione è resa mentre il documento contabile solitamente, anche qualora esaustivo, non individua i singoli giorni ma si limita ad indicarne il numero, talvolta espresso in ore) e per livello di riferimento (timesheet si riferisce all'intera prestazione del soggetto, il documento contabile e l'eventuale allegato si riferisce esclusivamente alla spesa e/o spese rendicontate con quest'ultima).

Il timesheet è pertanto un documento obbligatorio e non può essere sostituito dall'insieme dei documenti contabili di spesa (fatture o altro), anche laddove gli stessi riportino nel suo insieme i dettagli richiesti.

Il timesheet non può sostituire né essere sostituito neanche dagli allegati alle fatture notule o documenti equivalenti richiesti, ove queste non riportino il dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente).

Si coglie l'occasione per ricordare che in ogni caso è obbligatorio che la fattura, notula o documento equivalente, ancorché sprovvista dei dettagli fornibili con l'allegato, abbia l'esplicita descrizione della prestazione eseguita (pena l'inammissibilità della relativa spesa),

69 D. [In riferimento ai requisiti ulteriori richiesti ad alcuni fornitori, anche al fine del rispetto del DNSH, sia nel Catalogo che nell'allegato 1A è riportata la seguente frase "I fornitori di servizi relativi alla partecipazione a mostre e fiere l'ente organizzatore deve essere in possesso di certificazione ISO 20121, ISO 14001." Si chiedono maggiori specifiche e in particolare se tale requisito riguardi solo l'ente fiera o altri fornitori e se riguardi lo spazio in fiera o anche l'allestimento o altre spese attinenti la partecipazione a fiere](#)
69 R. "la certificazione prevista nel Catalogo approvato con deliberazione G.r. 717/2023 per gli enti organizzatori di mostre e fiere può essere detenuta dall'ente fiera o dall'ente organizzatore o dall'allestitore o dall'intermediario e che, come previsto dalla normativa comunitaria laddove non posseduta può essere sostituita con eventuale dichiarazione semplice relativa a rifiuti, materiali e sostanze impiegate. Il facsimile di tale dichiarazione è presente nell' Allegato-1A di cui al Decreto_n.16313_del_27-07-2023

70D. [Il servizio B.3.3 prevede la registrazione di brevetti e marchi che è prevista anche dal servizio C.1: si chiede se ci siano differenze o l'impresa possa collocare la spesa alternativamente in uno dei due servizi](#)

70R. L'impresa può scegliere uno dei due servizi essendo l'attività compresa in entrambi. Resta inteso che in fase di rendicontazione la spesa dovrà essere rendicontata nella stessa attività ammissibile scelta in fase di domanda

71 D. [Il bando prevede la possibilità di attivare il servizio B.3.2 che prevede la realizzazione di e-commerce: si chiede conferma di tale novità che è sempre stata espressamente esclusa per le precedenti edizioni del bando](#)

71 R. Tra le attività ammissibili vi è il servizio B.3.2. Tali servizi da catalogo dei servizi qualificati includono soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed e-commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.

Tali servizi non si riferiscono a nuovi prodotti derivanti da cambiamenti nella struttura del prezzo, da modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici.

Tali spese per essere ammissibili devono essere compatibili con l'applicazione Articolo 18 ex Reg Ue 651/2014, ovvero devono avere la caratteristica di essere costi per servizi di consulenza.

A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto specificatamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa. Il bando prevede la possibilità di attivare il servizio B.3.2

72 D: [per i servizi di tipologia B5.2 il fornitore dei servizi deve possiede tutte le certificazioni previste dal Catalogo?](#)

72 R i fornitori di servizi cloud, hosting e data center di cui alla tipologia B 5.2 del Catalogo devono disporre di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 o ad un un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o ISO 45001 o

ISO 22237 laddove non posseduta eventuale dichiarazione relativa all'uso di refrigeranti e rifiuti mediante compilazione della check presente nell' Allegato-1A di cui al Decreto_n.16313_del_27-07-2023

73 D. In riferimento alla partecipazione a fiere, si chiede se sia ammissibile la spesa relativa allo spazio fatturata da intermediari e non direttamente dall'ente fiera (es. acquisto di spazi da parte di un'associazione di categoria che fattura alle singole imprese singole porzioni di tali spazi)

73 R. Il bando non esclude tale possibilità pertanto si ritiene ammissibile tale caso

74 D. In caso di spazio in fiera acquistato dal beneficiario che poi fattura una parte dello spazio ad altra impresa si chiede se la parte che resta a carico del beneficiario possa essere ammissibile (es. impresa A beneficiaria acquista spazio per 10.000 euro e fattura ad altra impresa 4.000 euro: la spesa di 6.000 è ammissibile?)

74 R L'oggetto dell'agevolazione è l'affitto dello spazio fiera che per una parte è ceduto a terzi. Sebbene il beneficiario limiti la rendicontazione alla parte di costo non fatturata a terzi, gli obblighi del beneficiario prevedono che lo stesso mantenga per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione l'investimento oggetto di agevolazione (che è lo spazio in fiera, tutto, oggetto di acquisto). Pertanto nel caso di cui in domanda l'intera spesa (10.000 euro) è inammissibile.

75 D: SI CHIEDE conferma dell'ammissibilità delle seguenti spese (Servizi C.2): sono ammissibili le spese per noleggio e allestimento stand nel caso in cui l'affitto per spazio espositivo e/o partecipazione a fiere è stato pagato (anche parzialmente) in data antecedente alla presentazione della domanda?

75 R: L'OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) relativa alla locazione dello spazio avendo un contratto con data antecedente quella di presentazione della domanda non è ammissibile ma le spese relative ad allestimenti, interpretariato ecc. con OGV e contratti successivi alla data di presentazione della domanda sono ammissibili. Si precisa inoltre che una fiera è ammissibile se tutte le spese di partecipazione ad essa riferite sono successive alla data di presentazione della domanda. Pertanto se è già stato pagato un acconto, antecedentemente la data di presentazione della Domanda, il costo di affitto dello stand non risulta ammissibile ma saranno ammissibili le spese accessorie alla fiera se sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

76 D: con riferimento al "Bando Internazionalizzazione 2023" di cui all'Azione 1.3.1 Sostegno alle PMI-export del Programma Regionale Toscana FESR 2021-2027 OP1 OS1, si chiede la seguente precisazione. L'azienda A possedeva, fino al 30 giugno 2023, tutti i requisiti di "fornitore dei servizi" come previsti dal bando sopra citato nell'allegato 1-G "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" al paragrafo C. "Servizi all'internazionalizzazione".

Dal 1° luglio 2023 l'azienda A è stata incorporata dall'azienda B che, fino al 30 giugno 2023, di per sé non possedeva i requisiti di "fornitore dei servizi" come previsti dal bando in oggetto.

Tanto premesso si chiede se l'azienda B può essere considerata "fornitore dei servizi".

76 R I requisiti dei fornitori devono essere posseduti al momento della loro attivazione mediante stipula contratto

77 D. con la presente sono a richiedere se la voce di costo legata al revisore contabile è inseribile nel contesto del bando e in particolare sotto quale servizio e con quale contributo

77 R:

Sul piano finanziario compilabile on-line è previsto il campo relativo a tale spesa, e verrà applicata l'intensità di aiuto del servizio C1 in base alla dimensione dell'impresa richiedente l'aiuto. Le spese del revisore sono ammissibili entro un massimo del 10% del costo del progetto e comunque per un importo non superiore ad Euro 5.000,00